La normativa speciale a tutela della salute e della sicurezza della lavoratrice in gravidanza o che allatta

Dipartimento di Prevenzione
Servizi Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro
Sede operativa Fabriano

Dr.ssa Anna Maria Colao

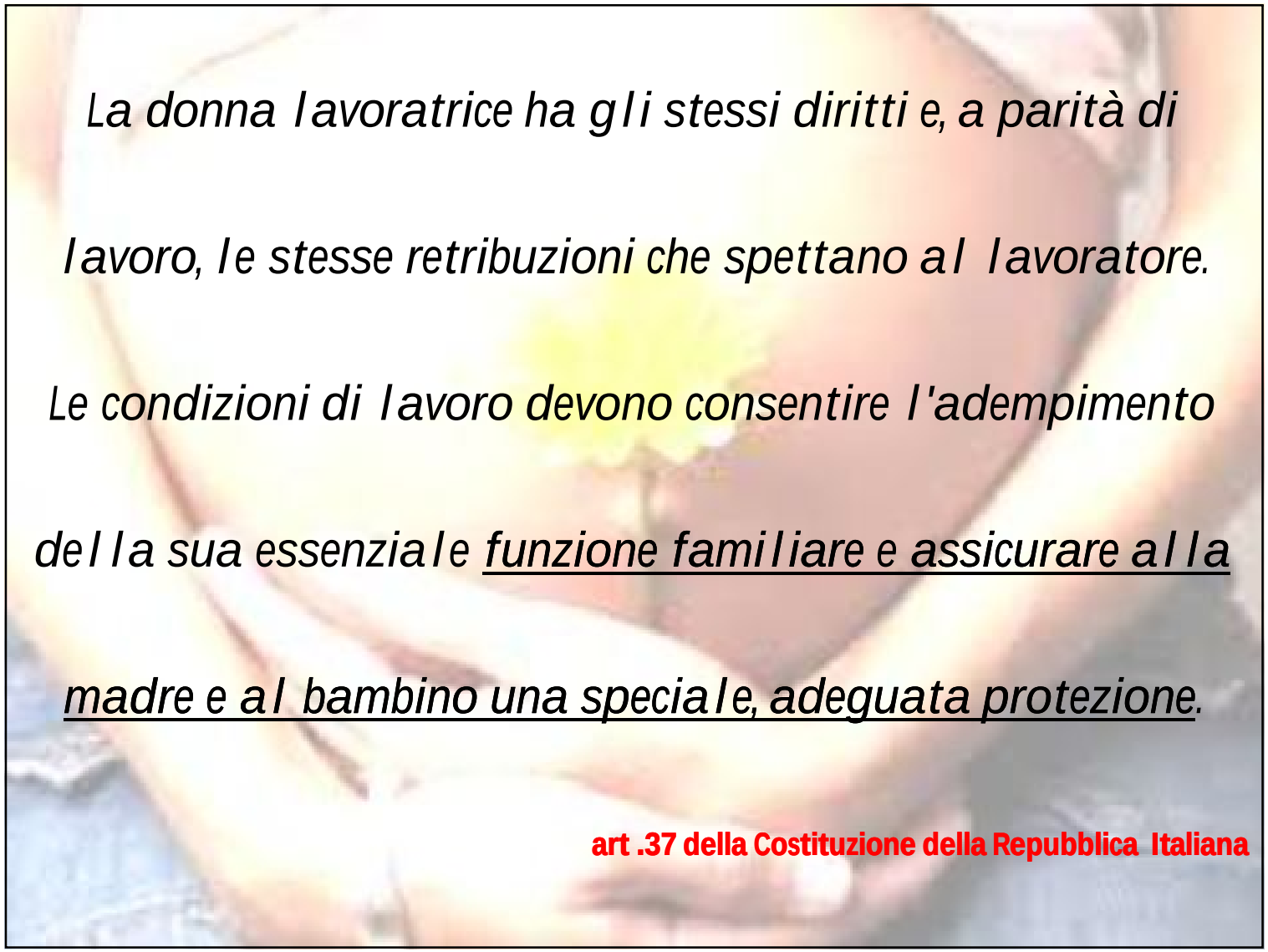

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore.

Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale, adeguata protezione.

art .37 della Costituzione della Repubblica Italiana

D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità – e successive modificazioni ed integrazioni.

D. Lgs. 9.4.2008, n. 81 –Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Testo coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

D.L. 9 febbraio 2012 , n. 5 Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo convertito con legge del 4 aprile 2012 n. 35.

Schema del Decreto Legislativo 26 Marzo 2001 n. 151

Disposizioni generali	Artt. 1-5
Tutela della salute della lavoratrice	Artt. 6-15
Congedo di maternità	Artt.16-27
congedo di paternità	Artt. 28-31
Congedo parentale	Artt. 32-38
Riposi, permessi e congedi	Artt. 39-46
Congedi per malattia del figlio	Artt. 47-52
Lavoro notturno	Art. 53
Divieto di licenziamento, dimissioni e diritto al rientro	Artt. 54-56
Disposizioni speciali	Artt. 57-65
Lavoratrici autonome	Artt. 66-69
Libere Professioniste	Artt. 70-74
Sostegno alla maternità e paternità	Art. 75
Vigilanza	Artt. 76-77
Disposizione in materia di oneri contributivi	Artt. 78-84
Disposizioni finali	Artt. 85-88

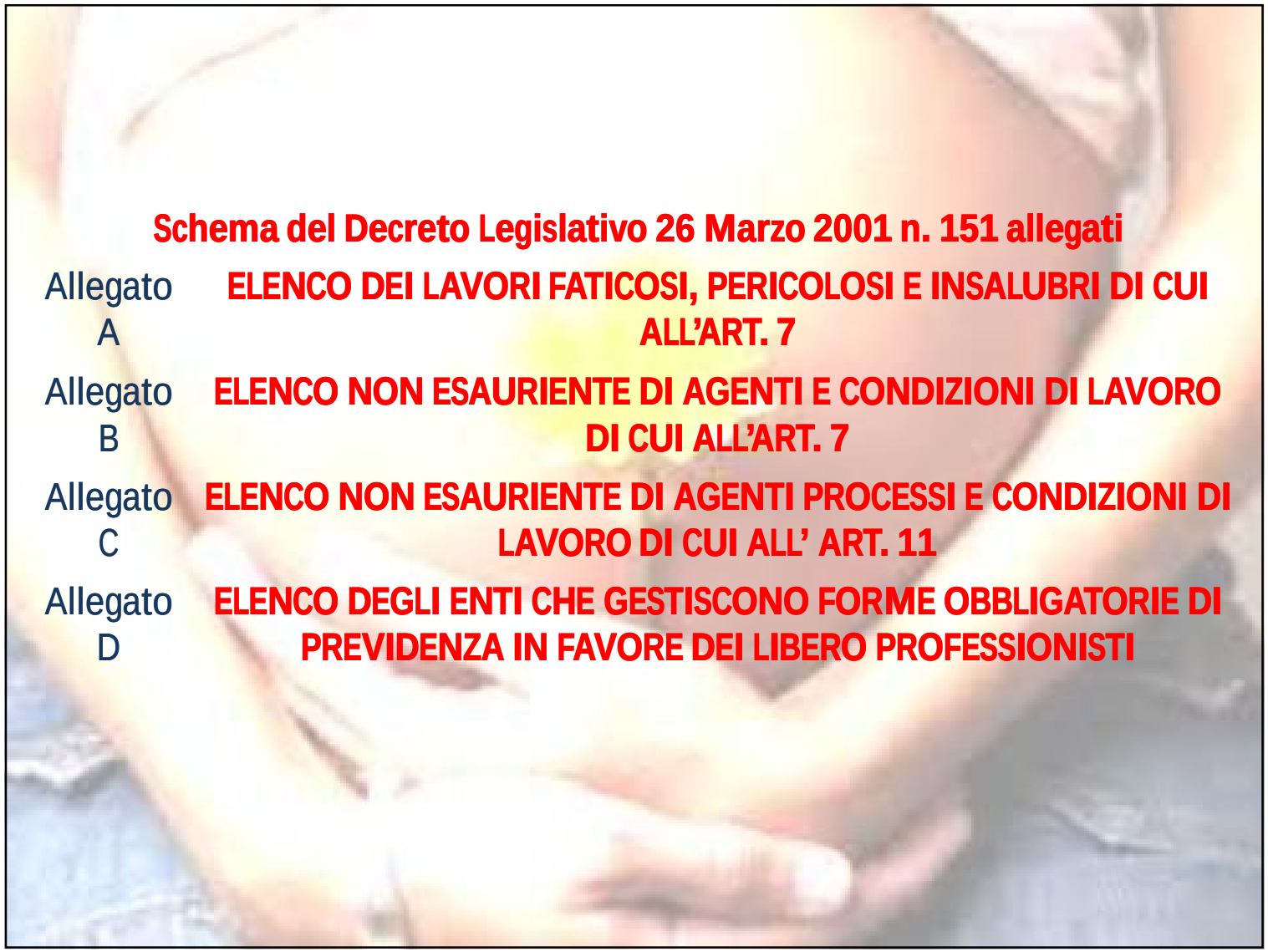

Schema del Decreto Legislativo 26 Marzo 2001 n. 151 allegati

Allegato A	ELENCO DEI LAVORI FATICOSI, PERICOLOSI E INSALUBRI DI CUI ALL'ART. 7
Allegato B	ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 7
Allegato C	ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI PROCESSI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL' ART. 11
Allegato D	ELENCO DEGLI ENTI CHE GESTISCONO FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA IN FAVORE DEI LIBERO PROFESSIONISTI

D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 Capo I - Disposizioni generali Oggetto.

1. Il presente testo unico **disciplina** i congedi, i riposi, i permessi e la **tutela** delle lavoratrici e dei lavoratori **connessi alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento**, nonché il sostegno economico alla maternità e alla paternità.

2. Definizioni.
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 1, e 13)

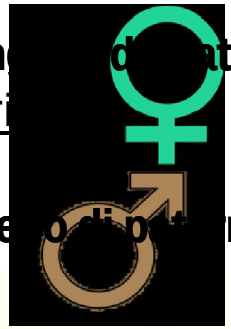

...a) per **«con[illegible]ternità»** si intende l'astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratri[illegible]

b) per **«conge[illegible]nità»** si intende l'astensione dal lavoro del lavoratore,

fruito in alternativa al congedo di maternità;

c) per **«congedo parentale»,** si intende l'astensione facoltativa della lavoratrice o del lavoratore;

Art. 3.
Divieto di discriminazione

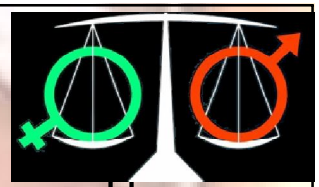

1. E' vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso ...l'accesso al lavoro indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale, **attuata attraverso il riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza**, ...

2. E' vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda le iniziative in materia di orientamento, formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale, per quanto concerne sia l'accesso sia i contenuti, ...

3. E' vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda la retribuzione, la classificazione professionale, l'attribuzione di qualifiche e mansioni e la progressione nella carriera, ...

OBBLIGO DELLA LAVORATRICE

È fatto obbligo alle lavoratrici di comunicare al datore di lavoro il proprio stato di gravidanza, non appena accertato.

Art. 8 c. 2

Capo II TUTELA DELLA SALUTE DELLA LAVORATRICE

Art. 6. Tutela della sicurezza e della salute (decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 1; legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 9)

1. Il presente Capo **prescrive** misure per **la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio**, che **hanno informato il datore di lavoro del proprio stato**, conformemente alle disposizioni vigenti, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 8.

2. La tutela si applica, altresì, **alle lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento**, fino al compimento dei sette mesi di età.

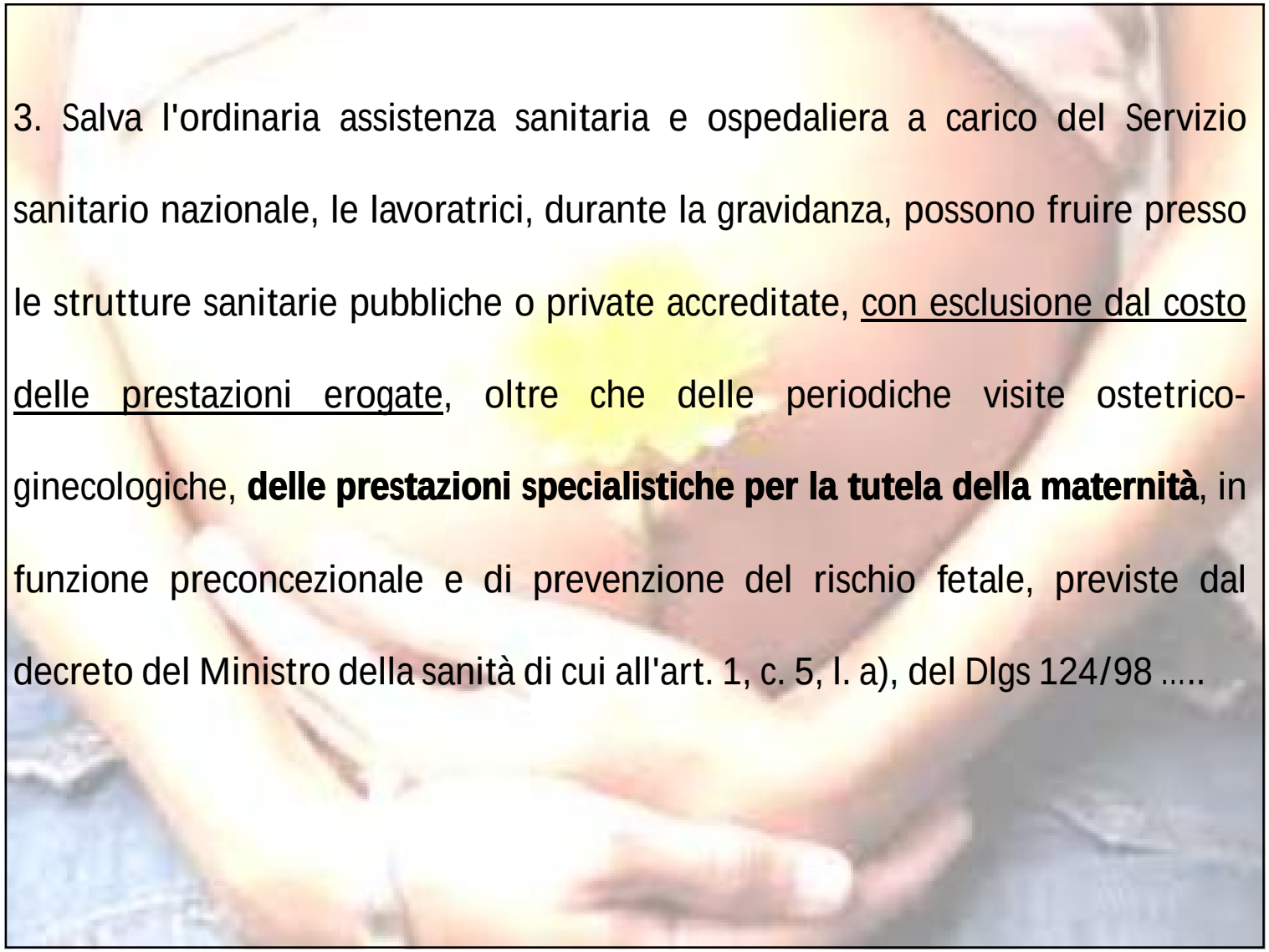

3. Salva l'ordinaria assistenza sanitaria e ospedaliera a carico del Servizio sanitario nazionale, le lavoratrici, durante la gravidanza, possono fruire presso le strutture sanitarie pubbliche o private accreditate, con esclusione dal costo delle prestazioni erogate, oltre che delle periodiche visite ostetrico-ginecologiche, **delle prestazioni specialistiche per la tutela della maternità**, in funzione preconcezionale e di prevenzione del rischio fetale, previste dal decreto del Ministro della sanità di cui all'art. 1, c. 5, l. a), del Dlgs 124/98 .....

Art. 7. Lavori vietati

1-trasporto e sollevamento di pesi, nonché lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. (art. 5 del DPR n. 1026/76 all.A)

Se la lavoratrice è addetta a i lavori vietati deve **spostata ad altre mansioni** (mantenendo lo stato salariale inalterato)o deve essere predisposta **l'interdizione dal lavoro** in attuazione di quanto previsto all'articolo 17.

2.Tra i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri **sono inclusi quelli che comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro**, indicati nell'elenco di cui all'**allegato B**.

L'inosservanza delle disposizioni contenute è punita con l'arresto fi[illegible] mesi.

Casi

1. **. La lavoratrice è addetta ad altre mansioni per il periodo per il quale è previsto il divieto**.
2. . La lavoratrice è, altresì, **spostata ad altre mansioni** nei casi in cui i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, **accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna**.
3. La lavoratrice **adibita a mansioni inferiori** a quelle abituali conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale.

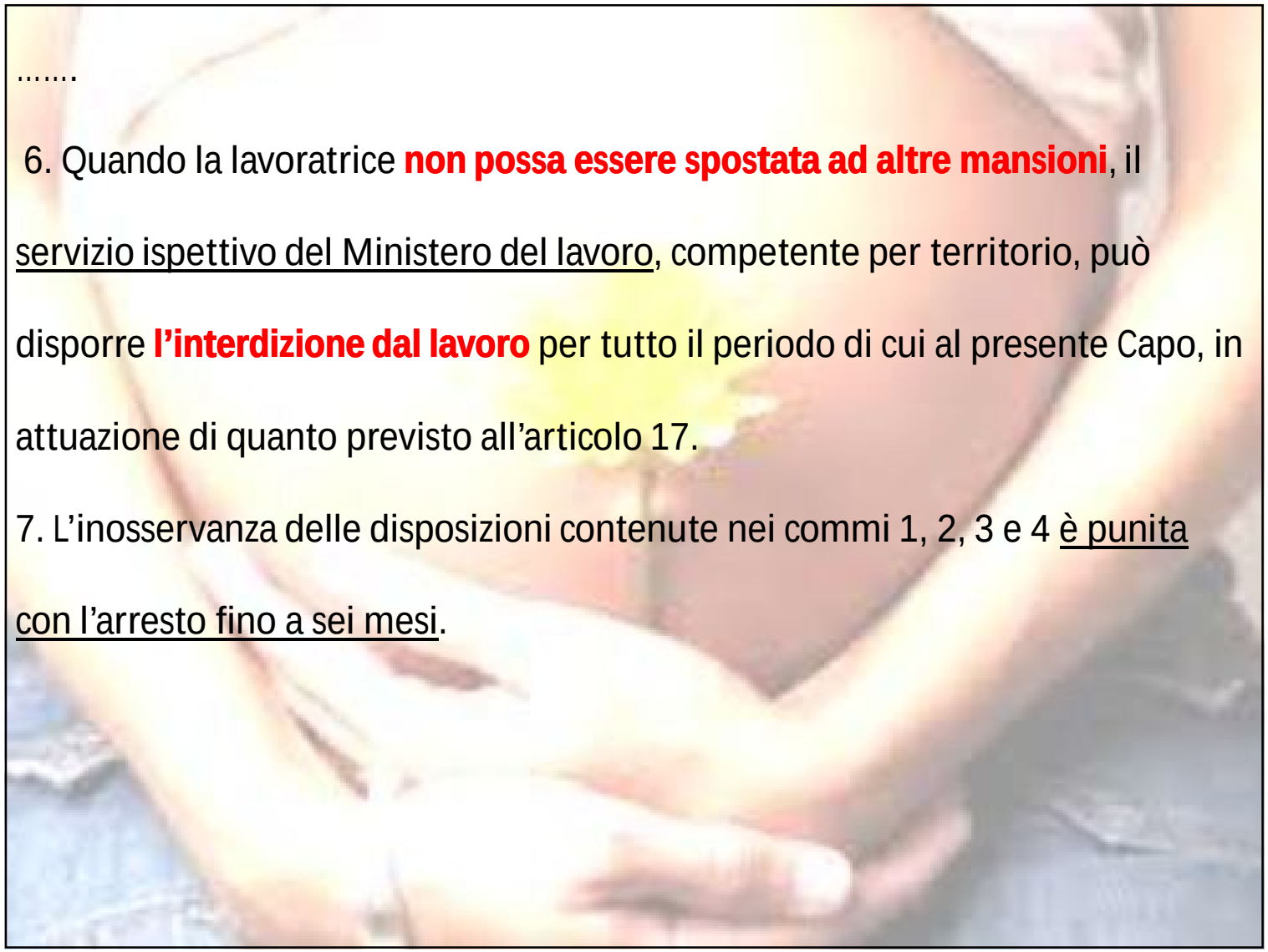

…….

6. Quando la lavoratrice **non possa essere spostata ad altre mansioni**, il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio, può disporre **l'interdizione dal lavoro** per tutto il periodo di cui al presente Capo, in attuazione di quanto previsto all'articolo 17.

7. L'inosservanza delle disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3 e 4 è punita con l'arresto fino a sei mesi.

Allegato A al D.Lgs 151/01 Elenco lavori faticosi, pericolosi ed insalubri vietati alle gestanti.

Vietato adibire al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento di pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa.

I lavori pericolosi, faticosi ed insalubri, vietati alla donne in gestazione, come già definiti dall'articolo 3 Legge 1204/71 e ripresi dall'art. 7 del D. Lgs. 151/01, sono:

a)quelli previsti dal D. Lgs. 345 /99 e 262/00, sulla protezione dei giovani lavoratori;

b)i lavori indicati nella tabella allegata al D.P.R. 303/56**,** per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche;

c)quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al D.P.R. 30/6/65 n° 1124 e successive modificazioni;

d)i lavori che espongono a radiazioni ionizzanti;

e)i lavori su scale e impalcature mobili e fisse;

f)i lavori di manovalanza pesante;

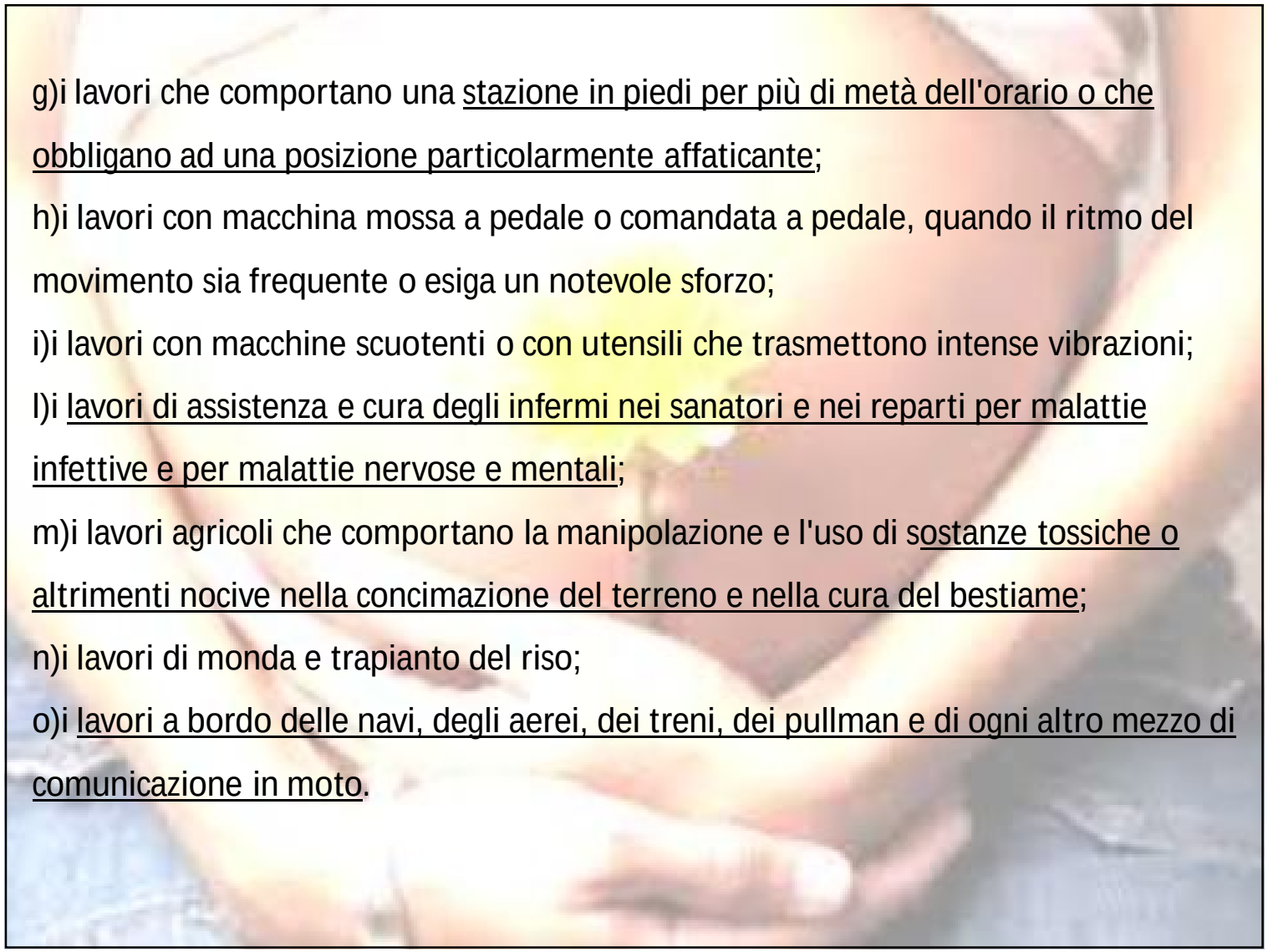

g)i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante;

h)i lavori con macchina mossa a pedale o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente o esiga un notevole sforzo;

i)i lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni;

l)i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali;

m)i lavori agricoli che comportano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame;

n)i lavori di monda e trapianto del riso;

o)i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto.

Allegato B al D.Lgs 151/01 Ulteriore elenco di lavori faticosi, pericolosi ed insalubri vietati alle gestanti.

Tra i lavori faticosi, pericolosi ed insalubri sono inclusi anche quelli comportanti il rischio di esposizione ad **agenti fisici, chimici e biologici** o a condizioni particolari di lavoro, come elencati nell'allegato B dell'art. 7, 2° comma, del D. Lgs. 151/01 e già compresi nell'allegato II del D. Lgs. 645/96.

Le attività vietate alle gestanti sono:

- lavoro in atmosfera di sovrapressione elevata, ad es. in camere sotto pressione, immersione subacquea;
- lavoro comportante il rischio di esposizione a toxoplasma;
- lavoro con rischio di esposizione al virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione;

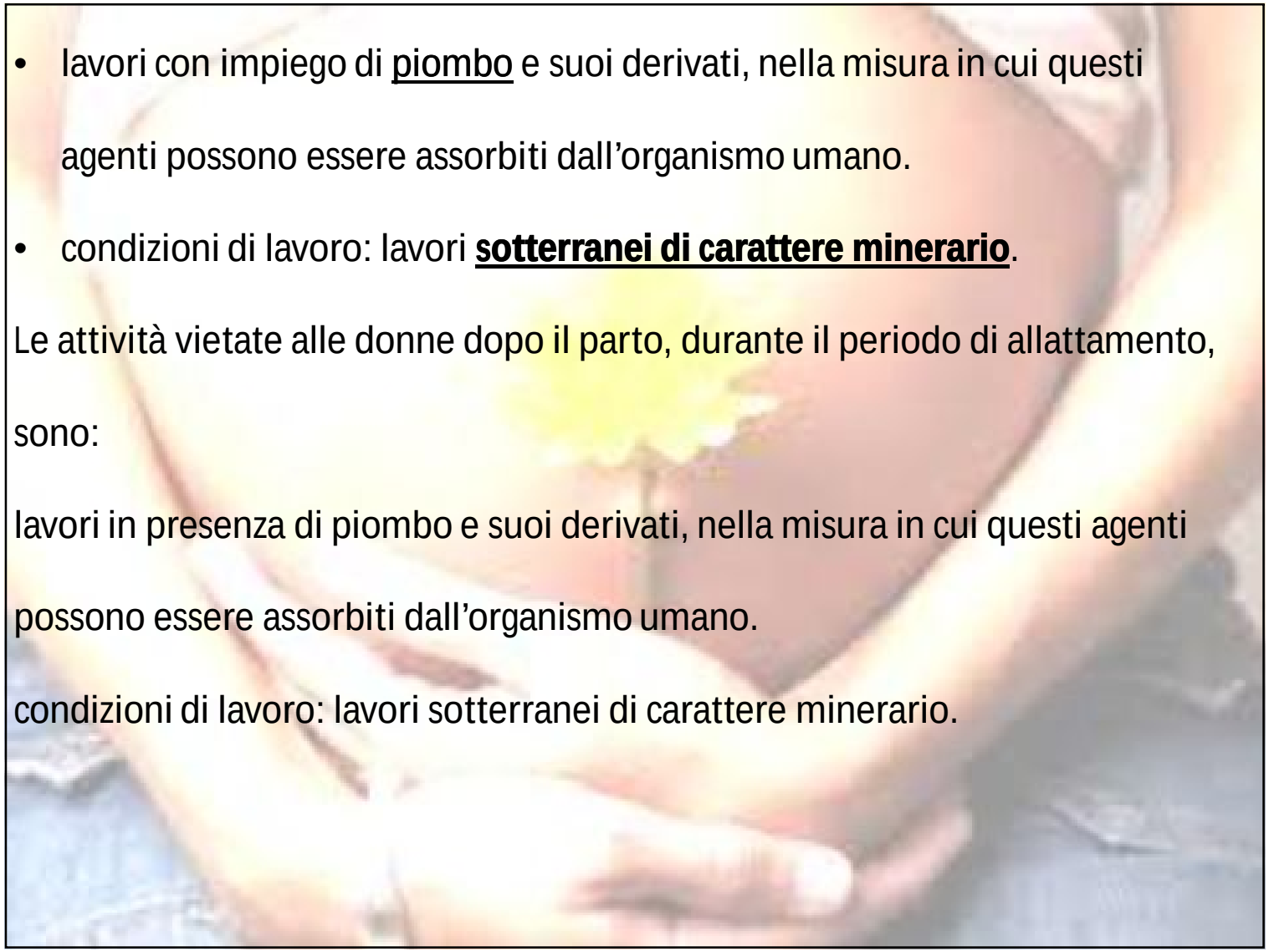

- lavori con impiego di piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.
- condizioni di lavoro: lavori **sotterranei di carattere minerario**.

Le attività vietate alle donne dopo il parto, durante il periodo di allattamento, sono:

lavori in presenza di piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.

condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.

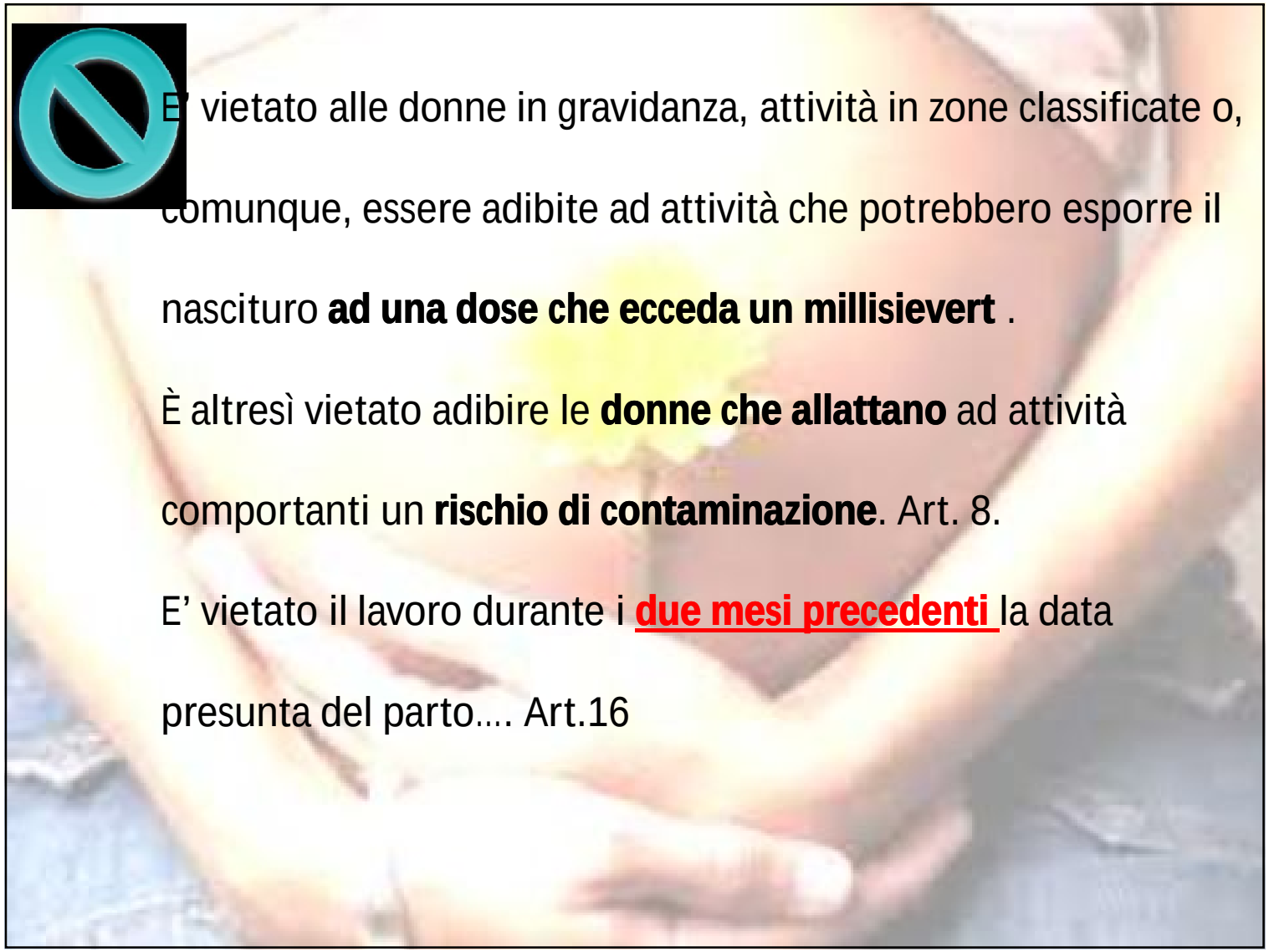

E' vietato alle donne in gravidanza, attività in zone classificate o, comunque, essere adibite ad attività che potrebbero esporre il nascituro **ad una dose che ecceda un millisievert** .

È altresì vietato adibire le **donne che allattano** ad attività comportanti un **rischio di contaminazione**. Art. 8.

E' vietato il lavoro durante i **due mesi precedenti** la data presunta del parto…. Art.16

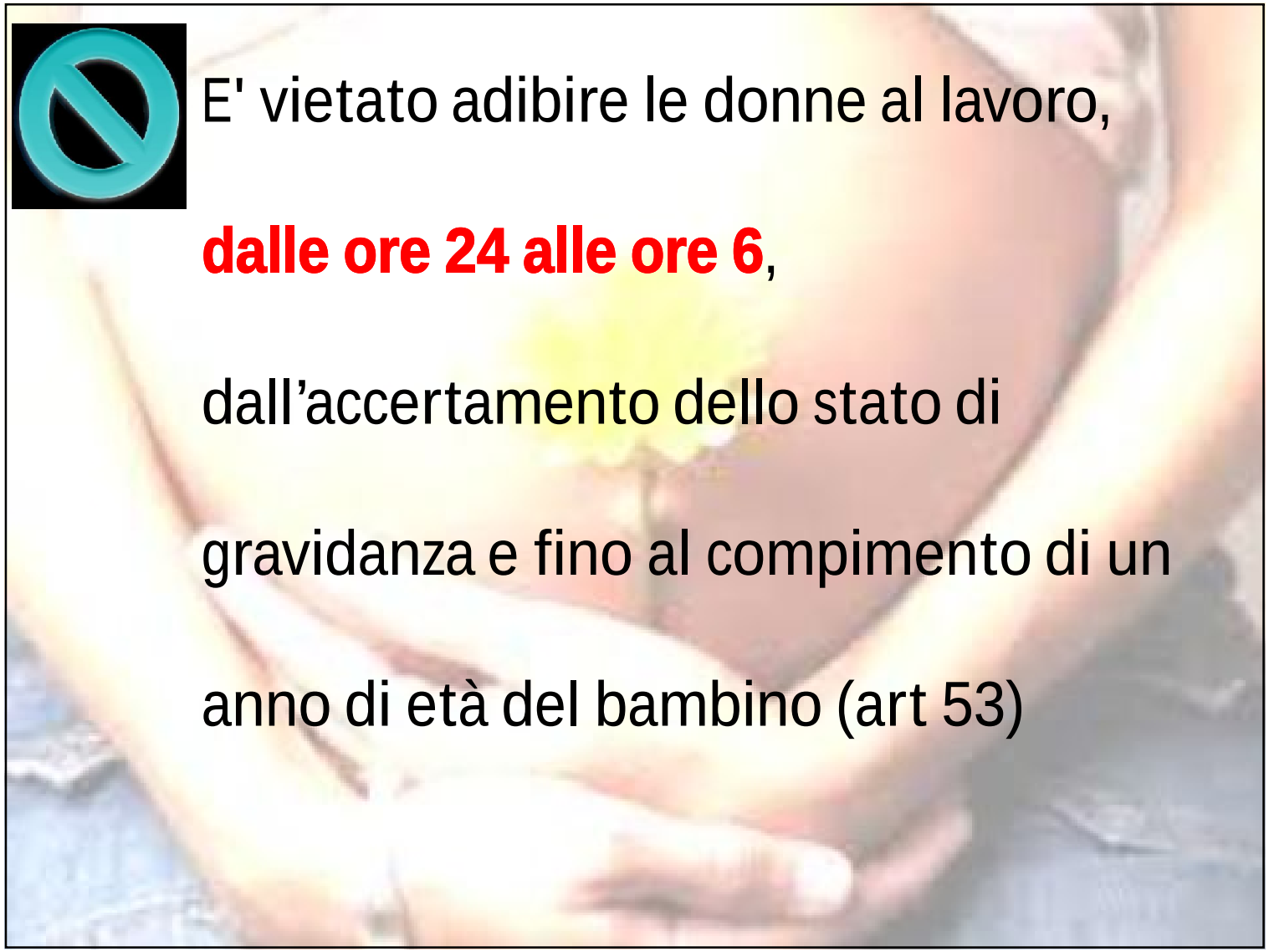

E' vietato adibire le donne al lavoro,

dalle ore 24 alle ore 6,

dall'accertamento dello stato di

gravidanza e fino al compimento di un

anno di età del bambino (art 53)

A questo punto.....
Se i lavori non sono pregiudizievoli per lo stato di gravidanza
Non esistono pericoli ne per la gravidanza ne per il post partum
Se i lavori sono pregiudizievoli per lo stato di gravidanza
C'è possibilità di spostamento
Non c'è possibilità di spostamento
Il DDL colloca la lavoratrice in una mansione non a rischio
Il DDL informa la DTL e si attiva la procedura per l'astensione anticipata dal lavoro

Art. 17 c. 2 IL DIRITTO ALL'INTERDIZIONE

Le lavoratrici….possono usufruire ***dell'interdizione dal lavoro*** nel caso siano impegnate in mansioni pregiudizievoli per la salute della donna e del bambino.

L'art. 17 al comma 2 del D. Lgs 151/2001 prevede il **diritto all'interdizione**, per uno o più periodi, quando "**le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino**".

Il D.Lgs. 151/01 all'art. 7 prevede i lavori vietati (**allegati A e B**) con il corrispondente periodo di divieto (**gravidanza ed eventuale periodo fino a sette mesi dopo il parto**).

VALUTAZIONE DEI RISCHI E CONSEGUENZE

il datore di lavoro deve valutare **i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all'allegato C**, nel rispetto delle linee direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unione europea, **individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare**.

L'**obbligo di informazione**, **comprende quello di informare le lavoratrici ed i loro rappresentati per la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate** Art. 11

Art. 12. Conseguenze della valutazione

1. Il datore di lavoro quando accerta un rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, deve adottare tutte le misure necessarie affinché l'esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata, **modificandone temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro**.
2. **Ove la modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro non sia possibile per motivi organizzativi o produttivi**, **il datore di lavoro**, avvisato Ministero del lavoro competente per territorio, **dispone l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo** …….
3. L'inosservanza delle disposizioni contenute è punita con l'arresto fino a sei mesi.

Allegato C al D.Lgs 151/01

A. AGENTI

1 Agenti fisici, allorché vengono considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare:

a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;
b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorso-lombari;
c) rumore;
d) radiazioni ionizzanti;
e) radiazioni non ionizzanti;
f) sollecitazioni termiche;
g) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno che all'esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all'attività svolta dalle lavoratrici gestanti.

2	Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. 626/94 e successive modifiche, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora nell'allegato B.
3	Agenti chimici . Gli agenti chimici qui di seguito elencati, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, semprechè non figurino ancora nell'allegato B.
	a) sostanze etichettate R40; R45; R46; e R47 ai sensi della direttiva n° 67/548/CEE, purché non figurino ancora nell'allegato B;
	b) agenti chimici che figurano nell'allegato VIII del D. Lgs. 626/94 e successive modifiche;
	c) mercurio e suoi derivati;
	d) medicamenti antimitotici;
	e) monossido di carbonio;
	f) agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo.
B. PROCESSI	
	Processi industriali che figurano nell'allegato VIII del D. Lgs. 626/94 e successive modifiche.
C. CONDIZIONI DI LAVORO	
	Lavori sotterranei di carattere minerario.

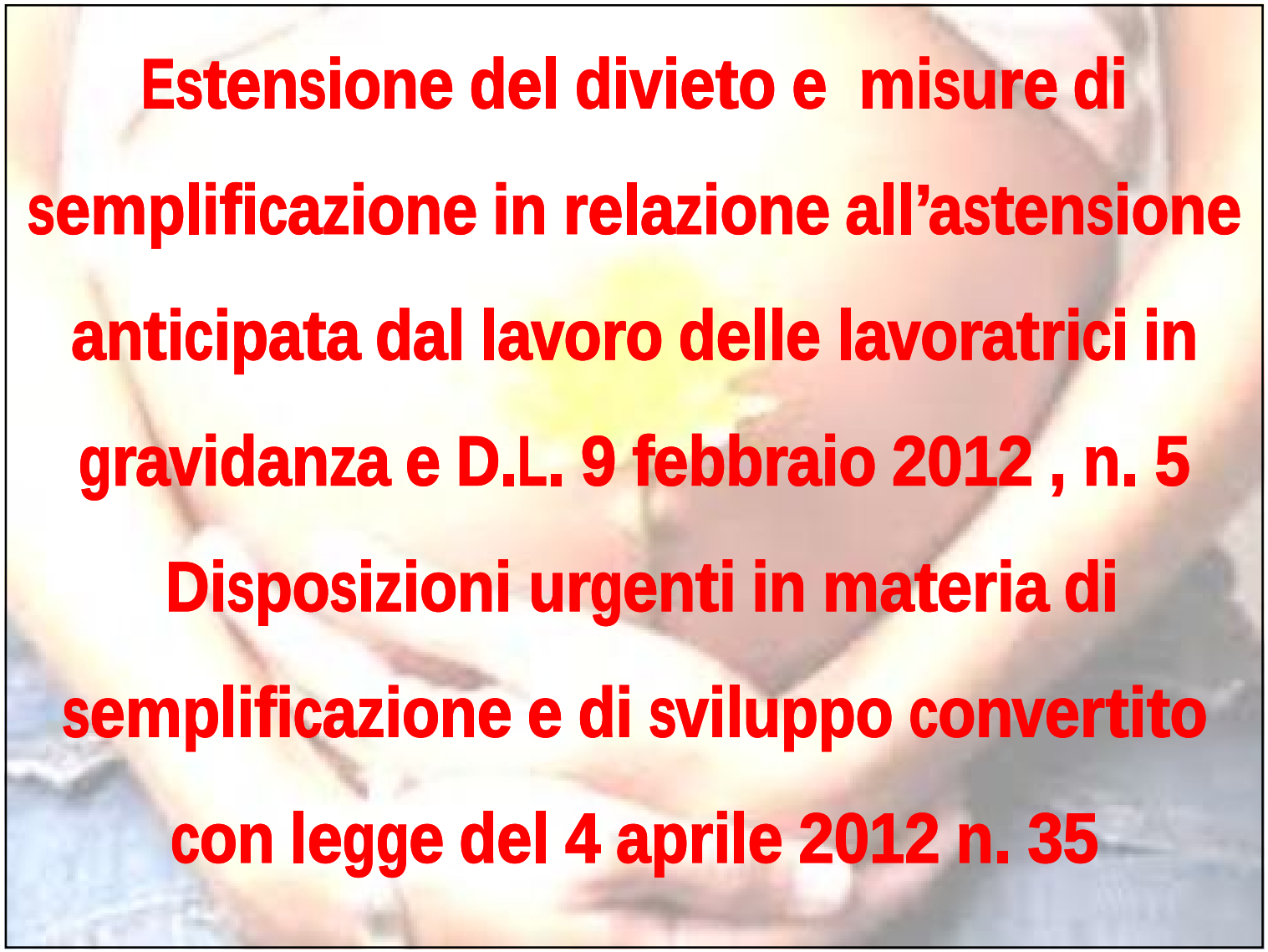

Estensione del divieto e misure di semplificazione in relazione all'astensione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza e D.L. 9 febbraio 2012 , n. 5 Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo convertito con legge del 4 aprile 2012 n. 35

Art. 17 Estensione del divieto

Prima

1. Il servizio ispettivo del Ministero del lavoro può disporre, sulla base di accertamento medico, avvalendosi dei competenti organi del Servizio sanitario nazionale, ……., per i seguenti motivi:

a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;

b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;

c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12.

Art. 17 Estensione del divieto

Prima

a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;

b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;

c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12.

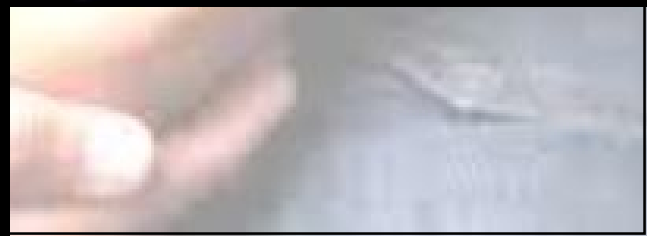

Prima

2. L'astensione dal lavoro di cui alla lettera **a)** del comma 2 è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, secondo le risultanze dell'accertamento medico ivi previsto.

In ogni caso il **provvedimento dovrà essere emanato entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza della lavoratrice**.

3. L'astensione dal lavoro di cui alle lettere **b) e c)** del comma 2 può essere disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, qualora nel corso della propria attività di vigilanza constati l'esistenza delle condizioni che **danno luogo all'astensione medesima**.

4. **I provvedimenti dei servizi ispettivi previsti dai presente articolo sono definitivi.**

Competenza della ASL:Medicina Legale

Dopo

1° aprile 2012 : richiesta d'interdizione dal lavoro correlata a “gravi complicanze della gestazione o preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza,

competenza esclusiva dell’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente, che dovrà adottare il provvedimento finale di astensione per la lavoratrice madre (per la motivazione di cui all’art. 17, comma 2 , lettera “A” del Decreto Legislativo N. 151/2001).

Competenza della Direzione Territoriale del Lavoro:

qualora il datore di lavoro sia impossibilitato a spostare la lavoratrice ad altre mansioni (per la motivazione di cui all'art. 17, comma 2, **lettera "B" e "C"** del Decreto Legislativo N. 151/2001).

la procedura di istruttoria e il provvedimento finale di astensione dal lavoro correlata ad attività lavorativa pericolosa prima del parto oppure dopo il parto **di esclusiva competenza della DTL**

Grazie per l'attenzione

Dipartimento di Prevenzione
Servizi Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro
Sede operativa Fabriano
augura